MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
**VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
**VISTO** il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
**VISTO** il D.L. del 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
**VISTA** la L. 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";
**VISTO** il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e successive modificazioni e integrazioni;
**VISTA** la L. 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni e integrazioni;
**VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;
**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024" e, in particolare, la Tabella 4 riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
**VISTO** il D.M. n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 21 febbraio 2022 al n. 884, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;
**VISTO** il D.M. 25 gennaio 2022, n.13, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali";
**VISTO** il D.P.C.M. del 29.12.2021, registrato dalla Corte dei conti in data 19.1.2022, al n.128, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
**VISTA** la legge 6 giugno 2016, n.106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della

medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo Codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
**VISTO** il decreto legislativo 3 agosto 2018, n.105, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato sulla GURI n. 210 del 10 settembre 2018, e, in particolare, l'articolo 19, che apporta modifiche al sopra menzionato articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
**RICHIAMATI** i commi 3 e 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
**VISTO** il D.M. n. 141 del 2 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 18 agosto 2022 al numero 2171, recante l'atto di indirizzo con cui sono stati individuati, per l'annualità 2022, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 117/2017, a valere sulle risorse determinate per l'esercizio finanziario 2022, che quantifica in **20 milioni di euro** le risorse del Fondo medesimo destinate al sostegno delle attività di interesse generale a rilevanza nazionale, finalizzato alla crescita della *capacity building* delle reti associative e della capacità di implementazione nello svolgimento delle attività di interesse generale da parte delle ODV, delle APS e delle fondazioni aderenti alle medesime reti;
**CONSIDERATO** che il medesimo atto di indirizzo demanda al Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese l'attivazione delle procedure finalizzate all'individuazione, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, degli interventi finanziabili attraverso le risorse in argomento;
**VISTO** l'articolo 12 della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale subordina l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
**RILEVATA,** pertanto, la necessità di definire, nel rispetto della normativa sopra citata ed in attuazione del D.M. n. 141 del 2.8.2022, i criteri di accesso al contributo, le modalità di assegnazione ed erogazione dello stesso e le susseguenti procedure di rendicontazione;

**DECRETA**

Per le ragioni in premessa indicate, è adottato l'allegato "Avviso n. 3/2022 per il finanziamento delle attività di interesse generale di rilevanza nazionale delle reti associative ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. – anno 2022".

La procedura di cui al capoverso precedente sarà esperita dalla Divisione III della Direzione Generale del

Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, unitamente all'avviso ed alla relativa modulistica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"*.

*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

**AVVISO N. 3/2022**
**PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI RILEVANZA NAZIONALE DELLE RETI ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117. – ANNO 2022.**

## § 1. PREMESSA

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i (Codice del Terzo settore) ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. L'art. 9, comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016, n. 106, prevede l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore. L'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che il citato Fondo sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con D.M. n. 141 del 2 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 18 agosto 2022 al numero 2171 (di seguito "atto di indirizzo"), disponibile sul sito internet del Ministero: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-141-del-02082022-aree-intervento-Terzo-Settore.pdf sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 117/2017, per l'annualità 2022, a valere sulle risorse determinate per l'esercizio finanziario 2022.
In particolare, il predetto atto di indirizzo quantifica in **20 milioni di euro** le risorse del Fondo destinate al sostegno delle attività di interesse generale a rilevanza nazionale, finalizzato alla crescita della *capacity building* delle reti associative e della capacità di implementazione nello svolgimento delle attività di interesse generale da parte delle ODV, delle APS e delle fondazioni aderenti alle medesime reti. Esso si concretizza attraverso l'erogazione di contributi volti a coprire, nei limiti della provvista finanziaria sopra indicata, la realizzazione delle attività finanziabili svolte dalle reti medesime.
Il presente Avviso, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell'atto di indirizzo, disciplina i criteri di accesso al contributo, le modalità di assegnazione ed erogazione dello stesso e le susseguenti procedure di rendicontazione del finanziamento.

## § 2. SOGGETTI BENEFICIARI

Le risorse previste dal presente Avviso sono destinate alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo settore, iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed al contempo iscritte anche nella sezione "organizzazioni di volontariato "o nella sezione "associazioni di promozione sociale "del medesimo RUNTS.
Nelle more del popolamento della sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo settore, si intendono altresì come reti associative:

a) gli enti inclusi nell'elenco pubblicato da questo Ministero, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, e dell'articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-

priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/elenco reti in via transitoria.pdf), che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative;

b) le reti associative presenti all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del D.M. n. 135 dell'11 giugno 2021, di rinnovo della composizione del predetto organismo collegiale per il triennio 2021-2024, in possesso dei requisiti di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo settore.

Nel rispetto del vincolo di destinazione soggettiva previsto dall'articolo 72, comma 1, del Codice del Terzo settore, il contributo statale potrà sostenere le attività delle reti associative in possesso al contempo della qualifica di ODV o di APS ( per effetto dell'iscrizione nella pertinente sezione del RUNTS o per effetto della previsione di cui all'articolo 54, comma 4 del Codice del Terzo settore) e/o degli enti ad esse aderenti che (indipendentemente dall'ulteriore predetta qualificazione della rete associativa) sono ODV, APS o fondazioni del Terzo settore, iscritte nelle pertinenti sezioni del RUNTS. Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, possono altresì beneficiare delle risorse in parola, sempre per il tramite delle reti associative, gli enti aderenti alle stesse che sono organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore o fondazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460

## § 3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA'

Il contributo ministeriale di cui al presente avviso coprirà, nei limiti delle risorse finanziarie in precedenza indicate, una quota parte delle spese per l'attuazione del programma di attività statutarie da presentarsi da parte delle reti associative indicate al precedente § 2.

Il programma dovrà contemplare una o più delle seguenti attività, ex articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 3, lettere a) e b) del Codice del Terzo settore settore, finanziabili attraverso il contributo statale:

1. attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle ODV, APS e fondazioni enti del Terzo settore ad esse associate e delle loro attività di interesse generale;
2. monitoraggio dell'attività delle ODV, APS e fondazioni enti del Terzo settore ad esse associate, anche con riguardo al suo impatto sociale, come disciplinato dal D.M. n. 85 del 23 luglio 2019;
3. promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti delle ODV, APS e fondazioni enti del Terzo settore ad esse associate.

Il programma di attività non potrà ricomprendere al suo interno lo svolgimento delle attività di controllo, che resta disciplinato dall'articolo 93 del Codice del Terzo settore.

Le reti associative indicate al § 2 che intendono accedere al contributo statale dovranno elaborare, utilizzando il format di cui al **Modello C**, il programma di attività statutarie da finanziarie in linea con gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati nell'atto di indirizzo.

## § 4. AMBITO TEMPORALE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA'

Il programma dovrà contemplare le attività di interesse generale, come circoscritte al §3, ricadenti nel periodo 23 agosto 2022 (data di pubblicazione dell'atto di indirizzo nella sezione "Pubblicità legale" del sito ministeriale) - 31 dicembre 2023.

## § 5. REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Le reti associative richiedenti devono presentare, secondo le modalità indicate al successivo § 7, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al contributo, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità. La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal **Modello B** contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestanti:

- il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione all'accesso al contributo, di cui al precedente § 2;
- l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente avviso;
- l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di Amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 s.m.i. da riportare in allegato al **Modello B**;
- l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di Amministrazione;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- l'ammontare complessivo delle entrate, comunque denominate, risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari dell'ente.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti, il Ministero può procedere a verifiche a campione ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 s.m.i.
Le dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti proponenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti e, pertanto, sono sottoposte al disposto di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.

## § 6. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il programma di attività dovrà essere accompagnato dal piano finanziario delle attività, redatto utilizzando le poste di bilancio individuate nei modelli B o D allegati al D.M. n. 39 del 5 marzo 2020-"*Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore*", recante la quantificazione delle spese previste per la realizzazione delle attività di interesse generale descritte nel programma presentato, distinte per tipologia ed in coerenza con la classificazione dei modelli di bilancio vigenti.
Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno dei programmi di attività ammonta ad euro 20.000.000,00 (euroventimilioni/00).
La quantificazione del contributo assegnato ai soggetti beneficiari sarà operata secondo tali modalità:

- Quota fissa (uguale per tutti gli enti beneficiari): 5.000.000,00/ totale nr. Beneficiari

- Quota variabile proporzionale alle dimensioni finanziarie ed organizzative dei beneficiari:
  - 7.500.000,00 da ripartire in base al volume delle entrate dell'ultimo bilancio approvato. La quantificazione del contributo assegnato ai soggetti beneficiari sarà quindi operata secondo la seguente formula:

    **Coef. di Riparto$_1$ =** € 7.500.000,00 / tot. delle entrate dichiarate dai beneficiari richiedenti

    Il risultato determinerà la percentuale da applicare (Coef. di Riparto$_1$) alle entrate dichiarate da ciascun ente beneficiario, da cui scaturirà l'ammontare del contributo spettante alla singola rete ammessa al contributo:

    Somma da attribuire a ciascun Ente (*Beneficiario n)* = Coef. di riparto x Entrate dichiarate dal Beneficiario *n*

  - 7.500.000,00 da ripartire in base al numero degli enti associati ai Beneficiari. La quantificazione del contributo assegnato ai soggetti beneficiari sarà quindi operata secondo la seguente formula:

    **Coef. Di Riparto$_2$ =** € 7.500.000,00 milioni / tot. degli Enti Associati a tutti i Beneficiari

    Il risultato determinerà la percentuale da applicare (Coef. di Riparto$_2$) al numero degli Enti Associati dichiarato da ciascun beneficiario, da cui scaturirà l'ammontare del contributo spettante alla singola rete ammessa al contributo:

    Somma da attribuire a ciascun Ente (*Beneficiario n)* = Coef. di riparto$_2$ x Enti Associati al Beneficiario *n*

In ogni caso, il contributo assegnato non potrà eccedere il totale delle spese riportate nel piano finanziario, né il totale delle entrate risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.
In caso di detta eccedenza, l'Amministrazione procederà alla rideterminazione del contributo al fine di assicurare l'allineamento dello stesso ai limiti quantitativi prima descritti.

In sede di verifica amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

## § 7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione della domanda di ammissione al contributo dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/

- **Modello A (Domanda di ammissione al contributo);**
- **Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);**
- **Modello C (Programma di attività);**
- **Modello D (Scheda anagrafica dell'ente richiedente).**

Tutti gli enti partecipanti dovranno altresì produrre copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato o, in alternativa, indicare che lo stesso è pubblicato sul proprio sito internet, fornendo l'URL di riferimento.
Gli enti di cui al § 2, lettera b) dovranno altresì allegare copia dello statuto (o in alternativa fornire l'indirizzo URL di pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet).
Gli enti di cui alla lettera b) del § 2 dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione l'elenco degli enti del Terzo settore aderenti ai medesimi, con l'indicazione, per ciascun ente aderente, del codice fiscale, del registro di iscrizione di riferimento e della Regione o della Provincia autonoma ove si trova la sede legale o operativa.

La documentazione suindicata dovrà pervenire, pena l'esclusione, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it entro e non oltre le **ore 18.00** del **20 ottobre 2022**.
Il soggetto richiedente il finanziamento deve riportare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "**Avviso n.3/2022- art. 72 d.lgs. 117/2017 - riservato-non aprire**"
La suddetta documentazione deve essere trasmessa in formato PDF, WORD ed EXCEL, in un unico file zip.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. Pertanto, l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità nei casi in cui al destinatario non sia pervenuta ricevuta di accettazione e/o ricevuta di consegna che attesti la validità della trasmissione della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al contributo – debitamente compilata e corredata dai modelli di cui sopra - è da considerarsi perentorio.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il contributo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione procedente ove, per disguidi di qualsiasi natura, la domanda non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute tramite PEC oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente il contributo.

## § 8. CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

Saranno considerate inammissibili ed escluse dalla ripartizione del contributo le domande:

- prive di uno o più requisiti di partecipazione di cui al § 5;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente § 2;
- redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata al precedente § 7;
- prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- pervenute all'Amministrazione procedente oltre il termine di cui al precedente § 7;
- pervenute secondo modalità di invio non rispondenti alle indicazioni di cui al precedente §7;
- non rientranti negli obiettivi generali, nelle aree prioritarie di intervento indicate nell'atto di indirizzo;
- riguardanti programmi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate al precedente § 3.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto istante entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo di cui al successivo §9.

## § 9. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La Divisione III della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese curerà preliminarmente la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di ammissione al contributo e della relativa documentazione allegata. Successivamente procederà al riparto delle risorse finanziarie disponibili tra i richiedenti che hanno superato il preventivo vaglio di ammissibilità, secondo i criteri indicati al precedente §6.
All'esito dell'istruttoria, con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese sarà disposta l'attribuzione dei contributi agli enti assegnatari.
Il provvedimento di approvazione della medesima graduatoria sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero nella sezione "Pubblicità legale", con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.

## § 10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo statale sarà erogato in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea fideiussione a garanzia del contributo ministeriale concesso.
La fideiussione dovrà:

- essere presentata contestualmente alla richiesta di contributo, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale imprese/Pagine/default.aspx;
- essere obbligatoriamente rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art.106 del D. lgs 1. n.385/1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 D. lgs n.58/1998 e s.m.i., e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa;
- contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte del Ministero che rilevi a carico dell'associazione inadempienze nella realizzazione del programma di attività o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
- essere valida ed efficace per tutto il periodo di realizzazione del programma di attività e fino al 31 marzo 2025 e contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del Codice civile, fino a conclusione della verifica amministrativo-contabile da parte di questa Amministrazione e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta;
- in caso di stipula con un garante estero, lo stesso deve essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle Pubbliche Amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.).

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero. Il pagamento del contributo sarà effettuato a mezzo bonifico

bancario sul conto corrente dedicato comunicato dal soggetto beneficiario (ex art. 3 comma 7 della L. 13 agosto 2010 n. 136). Il medesimo soggetto si impegna a comunicare eventuali modifiche degli estremi del conto indicato e assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della richiamata Legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'erogazione del contributo è, altresì, subordinata:

- all'accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che il Ministero provvederà ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti;
- alla verifica telematica, ove non disapplicata in virtù di specifiche disposizioni di legge, presso Agenzia delle Entrate- Riscossione, ex articolo 48 -bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, circa l'insussistenza, in capo al beneficiario del pagamento, di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

## § 11. RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi, ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane, e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2009.
Ciascun ente beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere entro il **30 giugno 2024** all'indirizzo pec dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it la relazione finale sulla realizzazione delle attività di interesse generale finanziate nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, utilizzando il **Modello E (Rendiconto finale delle spese effettuate)** accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute e dalla dichiarazione che le medesime non sono state oggetto di ulteriori contributi pubblici. E' in facoltà dell'ente accompagnare il rendiconto finale da una specifica relazione resa dal proprio organo di controllo, se esso esercita altresì la revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs. n.117/2017, o dal soggetto incaricato dall'ente della revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n.117/2017, o da altro revisore legale dei conti o da altra società di revisione legale iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del d.lgs. n.39/2010, attestante la sussistenza di tutti i documenti giustificativi relativi agli importi rendicontati, la loro pertinenza al piano finanziario di cui al § 6, l'esattezza e l'ammissibilità delle spese in relazione alla sopra citata circolare n. 2/2009. Tale attestazione deve essere redatta secondo il **Modello F (Relazione di coerenza e conformità del rendiconto finale).**
Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, dovranno essere conservati in originale presso la sede dell'ente proponente, ai fini della successiva verifica amministrativo–contabile.
In particolare, la verifica amministrativo-contabile finale potrà essere effettuata anche avvalendosi del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La verifica amministrativo-contabile sarà effettuata a campione nei riguardi degli enti beneficiari che hanno presentato il rendiconto finale munito della relazione di coerenza e di conformità del rendiconto finale.
I beneficiari che presenteranno il rendiconto finale sprovvisto della relazione di coerenza e conformità del rendiconto finale saranno sottoposti a verifica amministrativo-contabile integrale della spesa da parte dell'Amministrazione.
Ove ad esito della verifica amministrativo-contabile risulti un costo finale ammissibile inferiore al contributo erogato, il beneficiario dovrà restituire la differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente riconosciuto

a conclusione della verifica delle attività svolte. A tale somma saranno applicati gli interessi legali ai sensi dell'art. 2033 c.c.

## § 12. IRREGOLARITA' E SANZIONI

Il Ministero potrà disporre la revoca totale o parziale del contributo qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione delle attività o un uso delle risorse pubbliche non conforme alle finalità del presente Avviso.

## § 13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI

Responsabile del procedimento è il dirigente della divisione III^ della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (c.d. "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente Avviso saranno trattati, sia manualmente sia con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente ai fini dell'Avviso stesso. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei candidati. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso all'istanza.

## § 14. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Lombardi



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI